



**Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone**



**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 60/2020 del 07/09/2020**

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	ARNODO Pierino	X		
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio		X	
5	BERMOND Daniele	X		
6	COURT Pierpaolo		X	
7	DONALISIO Graziano	X		
8	EBREIUL Claudio		X	
9	FLORINDI Carlo		X	
10	GALLO Luca	X		
11	GIAI Luca		X	
12	GORLIER Daniele		X	
13	IULIANO Monica		X	
14	LENZI Fabrizio		X	
15	MAZZINI Andrea		X	
16	PRIN ABEIL Mario Agostino		X	
17	RASERI Giulio	X		
18	SIGOT Valter	X		
19	ZANON Sergio		X	

Componenti presenti 8 su 19, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Ammissioni alla caccia alla tipica fauna alpina dei cacciatori residenti fuori Piemonte.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019 con i quali è stato costituito e successivamente modificato e integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale n. 15/2020 ed in particolar modo l'art. 20 che ha modificato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2018;

Vista la nota pec n. 19172 del 31/08/2020 con la quale la Regione ha risposto a numerosi quesiti posti sulla eventuale limitazione per il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina da parte dei cacciatori foranei che, in quanto sprovvisti della residenza venatoria non potrebbero esercitare, in virtù della recente modifica normativa, il prelievo della tipica fauna alpina;

Preso atto che la Regione in detta nota afferma che il richiamo alla residenza venatoria fatto nel secondo capoverso dell'articolo 9 comma 1 della Legge regionale 5/2018 è da intendersi alla figura del cacciatore piemontese, e pertanto tale requisito non è richiesto anche per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero;

Rilevato altresì che la Regione, chiarisce anche che i Comitati di gestione dei CA possono deliberare ai sensi dell'articolo 12 comma 5 limitazioni sia nei confronti dei cacciatori piemontesi sia nei confronti dei cacciatori foranei al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina;

Ritenuto opportuno mettere almeno sullo stesso piano i cacciatori residenti in Piemonte con quelli residenti fuori regione in ordine alla necessità che svolgano la caccia alla tipica fauna alpina esclusivamente in un solo Comprensorio, identificato per i cacciatori piemontesi in quello in cui hanno la residenza venatoria;

Ritenuto quindi necessario stabilire che i cacciatori foranei, per poter essere ammessi alla caccia della tipica fauna alpina nel CATO2 o nel CATO3, devono far pervenire al Comprensorio in cui vogliono esercitare la caccia a queste specie una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attestino di voler praticare la caccia soltanto in quel CA e di non praticarla, nella stagione venatoria 2020/21, in altro Comprensorio della regione di residenza né in altro comprensorio piemontese;

Con voti unanimi favorevoli n. 8

8 su 8

DELIBERA

- di stabilire che i cacciatori foranei, per poter essere ammessi alla caccia della tipica fauna alpina nel CATO2 o nel CATO3, devono far pervenire al Comprensorio in cui vogliono esercitare la caccia a queste specie una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attestino di voler praticare la caccia soltanto in quel CA e di non praticarla, nella stagione venatoria 2020/21, in altro Comprensorio della regione di residenza né in altro comprensorio piemontese.

cb

Il Presidente
Marco Cenni